



IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Domenica Capezzerà	Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice rel.
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

I. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La società SAEPI S.R.L. (c.f. 00440570687), con sede legale in Pescara alla Via Sella di Corno n. 60, in persona del legale rappresentante, sig. Sabatini Epifano Giovanni, assistito dall'Avv. Felaco Francesco, a seguito di istanza di concordato con riserva redatta il 3 aprile 2018 ai sensi dell'art. 161, VI comma, L.F., depositava, in data 3 luglio 2018, proposta di concordato preventivo unitamente alla documentazione *ex lege* prevista ed al piano concordatario, successivamente integrati, su richiesta del Tribunale, in data 16 novembre 2018, volta alla soddisfazione della platea creditoria, non suddivisa in classi ai sensi dell'art. 160 L.F., nelle percentuali meglio specificate nel prosieguo, attraverso l'integrale liquidazione del proprio patrimonio.

Il piano concordatario, come cristallizzato a mezzo delle citate integrazioni, prospettava, dunque, di realizzare il fabbisogno concordatario (quantificato in € 492.456,00) mediante liquidazione dell'attivo mobiliare ed immobiliare facente capo alla società, stimato in:

- € 290.250,00 a titolo di patrimonio immobiliare societario,
- € 157.955,36 per complessive immobilizzazioni materiali (quali macchinari ed attrezzature da lavoro, oltreché rimanenze di magazzino e materie prime semilavorate),
- € 34.497,96 per disponibilità di cassa e bancarie della società,
- € 6.265,55 per crediti complessivamente vantati dalla debitrice,



- € 2.268,26 per depositi cauzionali rinvenienti dai contratti di locazione ed utenze in essere,

- € 1.200,00 per anticipi a fornitori,

utile alla soddisfazione:

1) integrale delle spese in prededuzione e dei debiti prededucibili (quantificati complessivamente in € 123.432,00, di cui € 32.411,00 a titolo di spese di gestione post concordato, € 40.000,00 per compensi degli organi della procedura, € 34.500,00 per compensi dei professionisti incaricati dalla società ed € 16.521,00 a titolo di imprevisti, imputabili ad eventuali sopravvenienze passive, a spese occorrente in caso di insorgenza di controversie o a maggiori debiti verso fornitori ovvero, in difetto di detti eventi, da ridistribuirsi in favore dei creditori chirografari che non siano stati integralmente soddisfatti) entro il 31.12.2019 (per le spese di procedura) e, comunque, non oltre sei mesi dall'omologa, con espressa previsione, in armonia alle criticità sollevate sul punto dal Tribunale con decreto del 18.09.2018, che le spese quantificate in € 34.500,00 a titolo di compensi dei professionisti incaricati dalla debitrice, verranno pagate solo successivamente al pagamento dei creditori privilegiati, contestualmente ai creditori chirografari, entro la data del 31.12.2020;

2) integrale dei creditori privilegiati (quantificati in complessivi € 280.414,00, oltre € 1.684,00 a titolo di interessi legali a far data dalla proposizione del ricorso, collocati al medesimo grado del capitale e calcolati sino alla presumibile data di pagamento) entro il 30.06.2020 (salvo anticipazioni per ricavi anticipati, eventualmente derivanti dalla liquidazione degli assets aziendali), a titolo di debiti di natura erariale, previdenziale ed assistenziale, oltreché nei confronti dei lavoratori dipendenti;

3) parziale dei creditori chirografari (complessivamente quantificati in € 86.794,00, oltre interessi in misura legale decorrenti dal secondo anno successivo all'omologa), entro il 31.12.2020 e, comunque, in unica rata da pagare nei sei mesi successivi al pagamento dell'ultima rata in favore dei privilegiati), quali debiti verso istituti di credito e fornitori, nella percentuale stimata del 25% sulla sorte capitale (pertanto, pari ad € 347.173,00), se del caso variata a seguito delle variazioni di cui al fondo rischi contemplato al punto 1) - ove rimasto privo di utilizzo - ovvero in caso di esito favorevole del procedimento contenzioso allo stato pendente dinanzi l'intestato Tribunale contro l'istituto di credito B.C.C. di Cappelle Sul Tavo;



il tutto con espressa statuizione circa il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione (il primo pagamento dei creditori chirografari sarebbe avvenuto nella misura proposta successivamente al pagamento dei creditori privilegiati seguendo i tempi di realizzo della fase di liquidazione).

Con decreto del 17 gennaio 2019 questo Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società, fissando l'udienza per l'adunanza dei creditori al 13 giugno 2019.

Eseguite le formalità pubblicitarie del decreto, il commissario giudiziale all'uopo nominato, Dott. Raffaele Perfetto, depositava, nei termini di legge, la relazione *ex art. 172 L.F.* laddove esprimeva il proprio parere favorevole alla proposta concordataria.

Nel corso dell'adunanza dei creditori del 13 giugno 2019 venivano ammessi al voto creditori chirografari per un valore totale pari ad € 375.263,68. Con dichiarazioni pervenute prima dell'adunanza e fino al termine di venti giorni successivi dalla stessa esprimevano voto favorevole crediti complessivi per € 190.670,23, pari al 50,81% dei crediti ammessi al voto e, quindi, superiori alla maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato (50.01%), atteso che il piano non prospetta una suddivisione in classi dei creditori, talché non deve aversi riguardo ad alcuna maggioranza ulteriore, oltre quella da calcolare sull'importo dei crediti ammessi al voto, come sopra indicati.

Constatato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, il Tribunale dava ingresso al giudizio di omologazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 180, comma 1, L.F. e fissava per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale l'udienza del 22 ottobre 2019.

Alla mentovata udienza compariva la società proponente, rappresentata dall'Avv. Francesco Felaco, la quale insisteva per l'omologazione del concordato, riportandosi alle ragioni già enunciate nella memoria di costituzione e risposta. Indicava, inoltre, quale professionista in possesso dei prescritti requisiti di legge da nominare come liquidatore il Dott. Cantoresi Massimo, con il quale era stato preconcordato un compenso (€ 15.000,00), inferiore a quello verosimilmente liquidabile in applicazione delle tariffe di legge e contenuto nei limiti della previsione di spesa considerata nel piano.

Ugualmente si esprimeva in favore della omologazione del concordato proposto dalla società il commissario giudiziale, che depositava il proprio motivato parere conclusivo, *ex art. 180 LF*, in data 18 settembre 2019, in considerazione dell'assenza di opposizioni.

Il Tribunale si riservava, quindi, di decidere in ordine alla omologazione del concordato.



II. SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

In ordine alla omologazione, è, anzitutto, necessario definire l'ambito valutativo che l'art. 180, comma 3, L.F. (come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 169/2007) riserva al Tribunale per l'ipotesi di assenza di opposizioni (ipotesi che ricorre nella specie, nella quale nessun interessato si è costituito nel presente giudizio). Esso sembrerebbe limitato, infatti, alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione, espressioni che, secondo talune interpretazioni, adombrate già prima del recente intervento in materia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devono essere ritenute preclusive, in sede di omologazione e in assenza di opposizioni, ad una valutazione giudiziale della sussistenza - ovvero della persistenza - dei presupposti propri del concordato preventivo, prima fra tutte la fattibilità del piano (intesa come coerenza e realizzabilità del programma di azione prospettato dal debitore, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola), la quale, oltre ad essere espressamente prevista quale oggetto della attestazione dell'esperto di cui all'art. 161 L.F., è caratteristica insita nel concetto stesso di piano, rappresentando una contraddizione in termini quella di piano non fattibile.

Tuttavia, già in passato questo Tribunale ha ritenuto che, sia il testo della legge, sia la collocazione sistematica del giudizio di omologazione nell'ambito della procedura di concordato (della quale costituisce una fase eventuale) non consentano di escludere *tout court* - per il sol fatto che non siano state formalizzate opposizioni attraverso la costituzione in giudizio di soggetti legittimati - che l'ambito valutativo del Tribunale si estenda anche alla verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità. Va, infatti, tenuto presente che tale verifica, oltre a rientrare in una nozione di regolarità della procedura non limitata alla mera regolarità formale, è, invero, imposta dall'art. 173 comma 3, che prevede quale fattispecie di revoca dell'ammissione la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni suddette. Dovrà, inoltre, rammentarsi che la emersione procedimentale di circostanze tali da incidere negativamente sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato - pur già positivamente valutata al momento dell'apertura della procedura- non è da ricollegare alla sola ipotesi di opposizioni di creditori o altri interessati, ben potendo circostanze siffatte risultare dagli atti compiuti nel periodo compreso tra l'apertura e la fase della omologazione (atti la cui conoscibilità ed utilizzabilità da parte del tribunale nulla autorizza a ritenere debba essere necessariamente



mediata da una opposizione) ovvero essere portate alla cognizione del Tribunale dal parere motivato che il commissario giudiziale deve in ogni caso (e cioè a prescindere dalla scelta di costituirsi o meno nel giudizio omologatorio) depositare entro lo stesso termine fissato per la costituzione degli eventuali opposenti e che quindi rileva, in quanto oggetto di valutazione del Tribunale, anche nel caso in cui nessuno dei legittimati (ivi compreso lo stesso commissario giudiziale) abbia formalizzato una opposizione alla omologazione.

Può, dunque, affermarsi, a giudizio del Collegio, che, laddove dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di ammissione ex art. 163 L.F., il Tribunale non possa esimersi dalla valutazione della loro possibile incidenza sull'ammissibilità del concordato. Il che, tradotto in termini più generali, può anche esprimersi affermando che nell'oggetto del giudizio di omologazione è in ogni caso (siano state o meno proposte opposizioni) compresa la verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato, ivi compresa la fattibilità del piano.

La correttezza di detta impostazione pare, oggi, confermata da quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1521/2013, per la quale presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano, intendendosi per quest'ultima una *“prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati”*.

La Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, è pervenuta all'enunciazione dei seguenti principi di diritto: il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice che non viene escluso per la circostanza che intervenga successivamente all'attestazione del professionista; i creditori sono i soggetti cui spetta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta nel piano che si risolve nelle probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti; il controllo del giudice - che è unicamente di legittimità - si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammissibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; la valutazione del giudice consiste nella verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia nel perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore, tenendo in ogni caso conto del fatto che, fermo tale obiettivo, la modulazione della proposta concordataria è atipica e lasciata all'autonomia delle parti pur dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.



Dunque, il perimetro di intervento del Tribunale va delineato nei limiti della c.d. “fattibilità giuridica” da tenersi distinta dalla “fattibilità economica” la cui valutazione è rimessa, invece, alla valutazione dei creditori. La fattibilità giuridica va intesa, infatti, come compatibilità della proposta da valutarsi in concreto, ossia tenendo conto del contenuto della proposta e delle finalità da essa perseguite e consiste, dunque, in una verifica di non contrarietà degli atti programmati a norme giuridiche inderogabili oltre che di concreta realizzabilità giuridica. I margini di intervento del giudice non sarebbero identificabili a priori e in astratto, proprio in ragione della necessità di esaminare il contenuto della proposta.

Nel caso che ci occupa la relazione depositata dal commissario prospetta chiaramente la concreta realizzabilità del piano e della proposta in termini che potranno condurre alla soddisfazione dell'intero ceto creditorio nei tempi previsti. Invero, il Commissario giudiziale, riscontrando l'assenza di fatti nuovi o diverse valutazioni medio tempore intercorse, si riportava essenzialmente alle deduzioni offerte in sede di redazione della relazione ex art. 172 LF, pur a seguito di prudenziali rettifiche dei valori attivi e passivi, guardava favorevolmente le prospettive di esecuzione del concordato proposto, attesa la capienza del patrimonio offerto da parte della società rispetto alle passività da soddisfare, in uno all'effettiva possibilità di realizzo dei cespiti offerti in liquidazione conformemente alle previsioni prospettate nel piano, potendo dirsi, pertanto, integrati, nella specie, sia il requisito della fattibilità giuridica sia quello della sussistenza della causa in concreto.

Ciò posto in linea generale, devono ora essere verificate in concreto la regolarità della procedura (intesa in senso non meramente formale e, quindi, come comprendente anche la verifica della persistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato) e l'esito della votazione.

1) SULLA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA

Quanto alla regolarità della procedura, va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le scadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi (e così la domanda è stata comunicata al pubblico ministero; il decreto di apertura è stato pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 166 L.F.; i creditori risultanti dalle scritture contabili hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 171 L.F.; il commissario giudiziale ha depositato nel termine di cui all'art. 172 L.F. la relazione redatta secondo le prescrizioni di tale norma, così come ha manifestato il proprio parere in termini di fattibilità della proposta, talché i creditori



hanno espresso consapevolmente la propria valutazione di convenienza della proposta attraverso il voto; il decreto di apertura del giudizio di omologazione è stato notificato al commissario giudiziale e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.; la ricorrente ha provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio di omologazione e si è in costituita nel giudizio stesso).

2) SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO

Alla luce dal parere del commissario giudiziale e dell'ulteriore materiale cognitivo a disposizione del Tribunale vanno confermate le valutazioni già espresse con il decreto di apertura della procedura in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Il presumibile valore di liquidazione dei beni messi a disposizione, come valutato dallo stimatore nominato ai sensi dell'art. 172 L.F., conduce ad una quantificazione delle risorse realizzabili in misura tale da garantire il soddisfacimento dei creditori sociali, il pagamento integrale delle spese di procedura, di giustizia e dei creditori muniti di privilegio e dei creditori chirografari da soddisfare nella misura stimata determinata nella forbice tra il 20% e il 25%, (percentuale, nella soglia minima, rideterminata dal commissario nella propria relazione). Misura di soddisfazione, quest'ultima, che, anche alla luce della relazione dei commissari giudiziali, appare, dunque, rettificata in diminuzione ma non azzerata o al di sotto della soglia acconsentita dalla legge

Tali dati sono, dunque, ampiamente sufficienti a fondare una prognosi di concreta realizzabilità del piano.

3) SULL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Non resta, quindi, che procedere alla verifica dell'esito della votazione.

Il Collegio ritiene di accordare credibilità ai criteri di ammissione al voto dei crediti seguiti dal giudice delegato, in quanto conformi alle previsioni normative.

Non paiono enucleabili, in funzione della differenziazione di trattamento proposto, classi di creditori nel senso previsto dall'art. 160 L.F., ma esclusivamente le due categorie dei creditori in senso lato privilegiati (cioè muniti di privilegio, pegno o ipoteca sui beni della società ricorrente) e dei creditori chirografari.

Inoltre, il trattamento previsto per i crediti in senso lato privilegiati nella proposta deve essere qualificato come pagamento integrale e, come tale, comporta la loro esclusione dal voto ai sensi dell'art. 177, comma 2, L.F. come sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 169/2007.



Tale norma prevede, infatti, che *“i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione”* ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai creditori chirografari *“per la parte del credito non coperta dalla garanzia”*. Il successivo terzo comma dispone che *“i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”*.

Pertanto appare corretta l’ammissione al voto, nella entità risultante dalle verifiche eseguite dal commissario giudiziale, dei crediti chirografari secondo le determinazioni assunte dal Giudice Delegato nel corso dell’adunanza dei creditori.

L’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, sul quale calcolare la maggioranza prescritta dall’art. 177, comma 1, L.F. per l’ipotesi di concordato senza suddivisioni in classi è pari ad € 375.263,68, risultanti dal totale dei crediti ammessi al voto in sede di adunanza.

Il totale dei voti favorevoli è stato pari ad 50,81%, corrispondente alla somma tra i voti pervenuti prima dell’adunanza e nei venti giorni successivi, e supera, come tale, la maggioranza. Deve, pertanto, ritenersi validamente raggiunta la maggioranza richiesta dall’articolo 177 L.F.

III. LE DISPOSIZIONI ACCESSORIE

A) L’attuale testo dell’art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze. L’attuale art. 180 L.F. attribuisce, di converso, al Tribunale (e non più al giudice delegato) la competenza a determinare unicamente le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili.

A questo proposito, pur non risultando allo stato contestati crediti in relazione ai quali siano in corso procedimenti giudiziari, va, in ogni caso, disposto in termini generali, con riferimento ad eventuali contestazioni future ovvero a creditori che risultassero irreperibili, il deposito degli importi risultanti dall’elenco delle passività che verrà formato



dall'assuntore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, secondo le disposizioni specificate in dispositivo, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale provvederà allo svincolo, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

B) L'art. 182 L.F. continua a prevedere che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non disponga diversamente, il Tribunale provveda alla nomina di uno o più liquidatori e di un comitato dei creditori, determinando *“le altre modalità della liquidazione”*.

L'art. 16 d.lgs. 169/2007 ha aggiunto alla disposizione quattro ulteriori commi, con i quali ha esteso al liquidatore ed al comitato dei creditori alcune norme dettate, rispettivamente, per il curatore e per l'omologo organo del fallimento ed alla attività liquidatoria alcune delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare ed ha previsto che il compimento, nel corso e ai fini della liquidazione, di determinati atti (tra i quali vengono nel caso di specie in considerazione le vendite di beni immobili) debba essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Poiché la proposta oggi omologata consiste unicamente nella cessione di beni della società debitrice, è necessario prevedere che la liquidazione dei beni stessi venga affidata ad un liquidatore di nomina giudiziale. Deve, pertanto, farsi applicazione delle norme appena richiamate, con l'unica avvertenza che, poiché la proposta stessa predetermina le linee generali del programma liquidatorio, quanto a tempi, ordine dei beni da liquidare e prezzo base di vendita, il liquidatore dovrà attenersi a tale programma e l'art. 107 L.F. troverà applicazione solo nelle parti con esso compatibili.

La nomina del liquidatore, dovendo trovare applicazione l'art. 28 L.F. richiamato dal ricordato art. 182, deve essere effettuata tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, con esclusione degli organi della società ricorrente, dei creditori e di chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

La società proponente ha indicato per l'incarico di liquidatore il Dott. Cantoresi Massimo, iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, con studio in



Pescara alla Via Larino n. 10, nominativo che può essere condiviso dal Tribunale tenendo conto dei vincoli precisati in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione al quale non emergono dagli atti ragioni di incompatibilità.

Quali componenti del comitato dei creditori vengono nominati, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40, comma 2, L.F., Banca Popolare di Bari S.C.p.A. (nel ceto dei creditori bancari tra i titolari del credito chirografario di maggiore importo), Vastoferro S.r.l. e M.A. Centro Inossidabili S.p.A. (creditori chirografari fornitori tra i titolari di crediti di maggiore importo).

Il Presidente del comitato verrà nominato dai suddetti componenti come previsto dall'art. 40 comma 3 L.F..

Quanto alle modalità della liquidazione, ben poco vi è da aggiungere rispetto a quelle predeterminate dal piano e a quelle conseguenti dalla applicazione (con l'avvertenza già precisata) degli artt. da 105 a 108 ter L.F.; ne consegue che il liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti secondo il programma di cui alla proposta, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del comitato dei creditori sulla base dei valori come determinati dal piano concordatario.

C) Infine, devono essere determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato, che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al commissario giudiziale. A ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel giudice già delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

D) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

P.Q.M.

1. Omologa il concordato preventivo proposto da SAEPI S.R.L. (c.f. 00440570687), avente sede legale in Pescara alla Via Sella di Corno n. 60, con ricorso depositato in data 3 aprile 2018;
2. nomina liquidatore il **Dott. Cantoresi Massimo**, iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, con studio in Pescara alla Via Larino n. 10;
3. nomina componenti del comitato dei creditori **Banca Popolare di Bari S.C.p.A., Vastoferro S.r.l. e M.A. Centro Inossidabili S.p.A.**;



4. dispone le seguenti modalità di liquidazione:

- a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;
- b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti;
- c) nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, secondo il programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata;
- d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà, al riguardo, il giudice delegato;
- e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);
- f) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su conto corrente intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato nel rispetto delle condizioni assicurate per i depositi disposti da questo Tribunale ed intestato alla procedura concorsuale, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;
- g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare ai commissari giudiziali, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
- h) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, i commissari giudiziali ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
- i) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto



nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;

l) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;

m) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

n) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

o) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti m) e n) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

p) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;

q) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;

5. dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 17 L.F., e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Il Giudice estensore

Dott.ssa L. Tiziana Marganella



